

FONDAZIONE BUONOMO CACCIAMATTA

- 1836 - O.N.L.U.S.

- STATUTO -

Origine

1. La Fondazione trae origine dal lascito testamentario di Buonomo CACCIAMATTA, nato a Iseo (BS) nel 1772 ed ivi deceduto nel 1836, che con Suo testamento del 4 giugno 1836 disponeva della maggior parte delle sue sostanze affinché fosse eretto in Tavernola un **"Pio ricovero per figli poveri e abbandonati"**, per essere in esso istruiti nella religione e apprendervi un mestiere".

2. Rimasta giacente l'eredità Cacciamatta per tanti anni, in forza di speciali condizioni d'usufrutto apposte al suindicato testamento, con Decreto n. 1012 del 12 febbraio 1846 della Imperiale Regia Pretura di Iseo, venne definitivamente aggiudicato quanto spettante al Pio Ricovero Cacciamatta, previa autorizzazione governativa 20 dicembre 1845, n° 43927 - 3081.

Aprivasi dunque nell'ottobre 1854 in Tavernola B.sca e nella casa indicata dal Testatore, all'uopo rifabbricata, il Pio Istituto, sotto il nome di **"Pio Ricovero Cacciamatta"**, accogliendo in esso, in due speciali reparti, orfani d'ambo i sessi. Con R.D. 15 aprile 1897 fu approvato il primo Statuto.

3. A distanza di quasi un secolo l'I.P.A.B. **"Pio Istituto Cacciamatta"**, in seguito alle modificazioni legislative intervenute a livello nazionale e regionale e alle necessità per l'Ente di

aggiornare le modalità d'intervento alle esigenze dei minori evidenziatesi nel contesto della mutata realtà sociale, vedeva approvato un nuovo Statuto organico con deliberazione della Giunta Regionale lombarda n. 53755 del 31 maggio 1994, composto da XIX articoli, suddivisi in 6 Titoli.

4. Postasi nuovamente la necessità di rivedere lo Statuto in seguito a nuovi interventi legislativi nazionali e regionali che intendono trasformare ed integrare il settore dell'assistenza, l'ultimo dei quali riguarda il Regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 2003 (attuativo della Legge regionale 13 febbraio 2002, n. 1), l'I.P.A.B. di cui al comma 3. intende trasformarsi in persona giuridica di diritto privato assumendo la denominazione di **"Fondazione Buonomo CACCIAMATTA - 1836 - O.N.L.U.S."** nel rispetto della memoria del Suo grande filantropo fondatore.

Art. 1. Denominazione e sede

E' costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Buonomo CACCIAMATTA - 1836", residenza assistenziale per minori di ambo i sessi - organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "Fondazione Buonomo CACCIAMATTA - 1836 - ONLUS". Ha altresì l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o

dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione continua ad avere sede in Tavernola Bergamasca (Provincia di Bergamo), in Via Rino, 4 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Art. 2. Finalità della Fondazione

1. Finalità della Fondazione, nello spirito di quanto espresso dalla volontà del Testatore ed ispirandosi ai principi cristiani da Lui richiamati, sono quelle di contribuire a **dar ricovero, vitto, istruzione ed educazione in ambiente strutturato ai MINORI d'ambo i sessi, svantaggiati, in difficoltà, a rischio di devianza sociale o portatori di handicap, soggetti o meno a provvedimenti civili ed amministrativi dell'autorità giudiziaria, in situazioni di devianza e disadattamento, principalmente di Tavernola e dei paesi vicini inseriti nel territorio dell'A.S.L. di Bergamo.** A tal fine l'intendimento della Fondazione è quello di promuovere la **realizzazione di Comunità-Alloggio** secondo i principi ed i criteri previsti dalla normativa vigente e di **provvedere alla relativa gestione** in proprio o in collaborazione **con altri Enti pubblici o privati.** Questo nell'intento di togliere gli assistiti alle conseguenze di una mancante sorveglianza e perché, prevenendone il disadattamento e la devianza, vengano istruiti e ben avviati ad un concreto inserimento nel tessuto sociale e siano utili alla società, procurandosi così uno stato onorevole.

2. La Fondazione intende operare anche per sensibilizzare persone e Organizzazioni ai bisogni psicosociali dei MINORI privi di idonee cure familiari. Inoltre potranno essere realizzate forme di sostegno all'attuazione del diritto allo studio di minori preferibilmente di Tavernola Bergamasca, mediante erogazione di aiuti economici e borse di studio, nonché di assistenza abitativa a favore di persone bisognose. Potrà inoltre erogare interventi economici a favore di Enti o Associazioni fra cui in particolare quelle svolgenti attività di volontariato assistenziale a favore di MINORI. La Fondazione adempie alle proprie finalità anche istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari che si collocano nelle linee di indirizzo dettate dalla Legge 08.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" inoltre, nel Piano Socio Sanitario Regionale della Lombardia 2006/2008.
3. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.
4. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei

limiti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3. Patrimonio e rendite.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 21 settembre 2003.

I mezzi con cui questa Fondazione provvede alle finalità elencate nell'Art. 2 sono:

- a) gestione del proprio patrimonio immobiliare attraverso dismissioni e successivi reinvestimenti;
- b) acquisizione delle rendite del proprio patrimonio immobiliare;
- c) acquisizione di rendite dalle proprie giacenze di cassa presso il tesoriere;
- d) eventuali rendite dei titoli del debito pubblico;
- e) acquisizione di lasciti, oblazioni o donazioni da parte di privati o altri Enti;
- f) eventuali contributi di Enti pubblici;
- g) rette, tariffe o contributi dovute da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- h) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, con osservanza della lettera d), comma 1, dell'articolo 10 del decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4. Forma dell'Amministrazione.

1. Il **Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)** della Fondazione, come fu stabilito col testamento del succitato filantropo Fondatore, si compone di **quattro Patroni o Membri**.

Art. 5 Patroni "ad vitam". Variazioni. Ineleggibilità.

1. Come voluto col testamento del Fondatore Buonomo Cacciamatta, i Patroni o Membri durano in carica "ad vitam".

2. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno di essi, il diritto di nomina spetta agli altri tre membri che ne danno poi partecipazione all'Autorità competente.

3. Se venissero a mancare simultaneamente tutti i Patroni, o tre o due di essi, nel primo caso spetterà al Consiglio comunale ove ha sede l'Ente la nomina di tre; nel secondo caso la nomina di due; nel terzo caso i due superstiti nomineranno il terzo, e sol quando, dopo tre votazioni, alla distanza di otto giorni l'una dall'altra, non si accorderanno sopra un soggetto, la nomina di questo sarà deferita al Consiglio comunale suddetto. Il quarto membro sarà sempre nominato dai tre Patroni.

4. Non potranno essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione coloro che già ne vennero esclusi per volontà del Testatore nonché i seguenti:

a) coloro che a termini di legge non sono iscritti nelle liste elettorali con diritto al voto;

- b) coloro che fanno parte degli organismi previsti dall'art. 25 del codice civile per esercitare il controllo sulle Fondazioni;
- c) coloro che sono funzionari dei suddetti Uffici che esercitano il controllo sulle Fondazioni;
- d) nel territorio comunale ove ha sede l'Ente: il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune ("ex Deputazione") nonchè i membri del Consiglio economico parrocchiale ("ex fabbriceria");
- e) coloro che siano stati dichiarati inadempienti all'obbligo di prestazione del rendiconto dell'Ente di appartenenza o dichiarati responsabili di irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione del rendiconto, e non abbiano ottenuto il benessere del risultato finale della loro gestione;
- f) coloro che hanno lite pendente colla Fondazione o abbiano debiti liquidi verso di essa, non ancora saldati.

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente o Presidente Vicario della Fondazione;
- il revisore dei conti, ove previsto dalla legge.

Art. 7 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su

qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Pertanto il C.d.A. delibera, salvi i casi d'urgenza, sulle domande e sugli interventi che rientrano nelle finalità statutarie stabilite nell'Art. 2.

2. Elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

3. Approva il Bilancio o rendiconto, la relazione annuale del Presidente sull'andamento dell'Amministrazione.

4. Nomina e sospende il Segretario e gli impiegati della Fondazione.

5. Delibera in ordine alla gestione del patrimonio e delle rendite.

6. Accetta i lasciti, le oblazioni, le donazioni e i contributi di cui all'Art. 3, espressamente rinunciandovi, se lo ritiene opportuno.

7. Apporta le variazioni allo Statuto, conformemente alle disposizioni di legge.

8. Approva i Regolamenti sul funzionamento interno dell'Amministrazione della Fondazione, nonché le relative variazioni.

9. Delibera in ordine ai provvedimenti che ravvisa utili o necessari per il miglioramento della gestione della Fondazione.

10. Predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione.

11. Approva il Bilancio previsionale e determina i budgets di spesa.

12. Nomina il Revisore dei Conti.

13. Può delegare al Presidente l'esercizio di specifiche funzioni.

Art. 8. Attribuzioni del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione.

2. Convoca e dirige le adunanze del C.d.A. e ne esegue le deliberazioni.

3. Provvede all'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e dello Statuto.

4. Provvede all'adempimento di quanto previsto dai legati, lasciti, donazioni o contribuzioni, qualora avessero specifica destinazione.

5. Incassa le entrate e paga le spese della Fondazione, firmando i relativi documenti, con le modalità stabilite dal C.d.a., ai sensi degli art. 16 e 17.

6. Sorveglia la tenuta dei registri e degli inventari.

7. Tiene la corrispondenza della Fondazione e ne firma i documenti.

8. Fa relazioni, proposte e promuove le delibere del C.d.A.

9. Assegna a ciascun componente del C.d.A. ("patrono") speciali incombenze.

10. Esercita tutte le funzioni delegategli dal Consiglio di

Amministrazione.

Art. 9. Presidente vicario.

In mancanza del Presidente, ne adempie le funzioni il Patrono anziano per anteriorità di nomina. In parità di anzianità di nomina, ne fa le veci il maggiore di età.

Art. 10. Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

1. Il C.d.A. si riunisce ordinariamente due volte al mese, ma può riunirsi quante altre volte possa occorrere, per invito del Presidente.

2. Le convocazioni avvengono in via informale con qualsiasi mezzo utile allo scopo.

3. Almeno due Patroni possono chiedere per iscritto apposita riunione del C.d.A., formulando il relativo ordine del giorno.

Tosto il Presidente dirama per iscritto la convocazione il primo giorno utile alla bisogna.

4. Per la legalità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno 3 Patroni, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Art. 11. Votazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Le votazioni si fanno in forma palese, preferibilmente per alzata di mano. Le votazioni si fanno a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

2. Non partecipa all'adunanza colui che abbia un interesse proprio all'argomento da deliberare, ovvero sono interessati i suoi parenti o affini fino al quarto grado.

3. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 12. Proposte al Consiglio di Amministrazione.

Ciascun membro del C.d.A., può fare quelle proposte che crede utili. Queste però non potranno deliberarsi che nella successiva adunanza, salvo il caso di urgenza.

Art. 13. Delle deliberazioni.

1. I verbali delle deliberazioni del C.d.A. dovranno essere stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti i Patroni intervenuti; quando uno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta apposita menzione.

2. I verbali devono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti. Essi devono far menzione delle dichiarazioni, opposizioni o riserve colle quali taluno degli Amministratori abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

Art. 14. Decadenza.

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre mesi, e negli altri casi determinati dalla legge, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa notifica all'interessato, da farsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Art. 15. Norme generali di amministrazione.

1. Il C.d.A. può deliberare indennità di carica a favore del Presidente e degli altri Patroni, stabilita in modo anche differenziato all'inizio di ogni anno sociale, in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo

4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I componenti del C.d.A. e il Segretario hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della Fondazione, previa presentazione di rendiconto con allegate le pezze giustificative.

3. L'Amministrazione sarà condotta giuste le prescrizioni di legge che regolano le Fondazioni e secondo quanto qui stabilito, nonché con l'osservanza di eventuali Regolamenti interni di funzionamento che venissero emanati dal C.d.A.

4. I principali obblighi di amministrazione riguardano:

1°- formare ogni anno i bilanci e rendere i conti coi modi prescritti;

2°-tenere in continua evidenza le attività e passività della Fondazione;

3°-rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;

4°-rassegnare alla fine di ogni anno una relazione esatta sull'andamento amministrativo, morale ed economico;

5°-provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili e dei capitali, l'accrescimento delle entrate e il contenimento delle spese;

6°-prendere ogni anno, nella prima adunanza del C.d.A., in attento esame l'inventario, facendovi compilare gli stati di variazione e trasmetterli all'Autorità tutoria, qualora necessario.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura

Art. 16. Regolamenti di servizio

Appositi regolamenti approvati dal C.d.A. regoleranno, per le attività direttamente gestite dalla Fondazione, l'ammissione, l'educazione e la dimissione dei MINORI, nonché la nomina degli incaricati della direzione interna, le attribuzioni e la durata degli stessi.

Art. 17. Regolamento di amministrazione

Le incombenze ed attribuzioni speciali dei Patroni, saranno determinati nel regolamento di amministrazione interno.

Art. 18. Ordini di pagamento

Essi devono essere muniti della firma dell/i soggetto/i identificati da apposita deliberazione del C.d.A..

Art. 19. Revisore dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Revisore dei Conti, od il Collegio dei Revisori.

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro

dei revisori contabili.

Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Revisore è soggetto alle revoche ed alla decadenza secondo i principi contabili e le norme deontologiche dell'Ordine di appartenenza.

Art. 20. Durata ed estinzione.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

Il Consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione ed alla obbligatoria devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS residenti o con sede operativa nel Comune sede dell'Ente, o a fini di pubblica utilità, indicati dal Consiglio stesso o dal Consiglio Comunale del Comune suddetto, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21. Norma finale

Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente Statuto, si osservano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.